



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Margherita Hack"

Via Matteotti, 3 - 20090 Assago (MI)

Tel: 02 4880007 – 02 4880004

e-mail uffici: miic886007@istruzione.it PEC: miic886007@pec.istruzione.it

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

TRA

L'Istituto Comprensivo "Margherita Hack" Via Matteotti, 3 - 20090 Assago (MI) rappresentata legalmente dal dirigente scolastico prof.ssa Antonella Maria Vilella, codice fiscale 97067950150

E

La **GENERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS** – P.I. 12481880156, con sede legale in Via Trieste, 17 20146 Milano

PREMESSO

- Che l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 440 consente la stipula di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e dell'autonomia scolastica;
- Che il DL 44 del 1.2.2001 all'art. 40 prevede la possibilità di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- VISTO che l'art.40 della legge 27/12/1997 n. 449 consente la stipula di contratti di prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- Che I.C. "Margherita Hack" Via Matteotti, 3 - 20090 Assago ha predisposto il PTOF per l'anno sc. 2018/2019 come da delibera n. 6 C.I. del 18/12/2018;
- Che per il Progetto "Accoglienza- inserimento e supporto alla didattica alunno DVA scuola infanzia L. da Vinci" verrà prevista ed impegnata la spesa in Bilancio "A03 Didattica";
- Visto che il progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione;
- Accertato che nella scuola non sussiste personale educativo con le specifiche competenze professionali richieste disponibile allo svolgimento dell'attività predetta;
- Che si rende pertanto necessario per l'a.s. 2018/2019 conferire l'incarico di prestazione d'opera per l'effettuazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. La committente conferisce incarico alla **GENERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**, la quale si avvale di una educatrice la signora Fabiana Alfonsetti ad effettuare n. 4 ore individuali presso la scuola dell'infanzia L. da Vinci classe arancione per il periodo dal 06/02/2019 e con termine approssimativo al 26/06/2019, durata complessiva di 76 ore in giorni e orari come da allegato prospetto;
2. La **GENERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS** si impegna a prestare la propria collaborazione, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste sopra esposte nei limiti e con le modalità del presente contratto, a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del progetto facendo pervenire all'istituto il programma delle attività con l'indicazione del calendario che intende osservare.
3. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in € 1.714,10 (€ 21,48+iva 5% ora), comprensivo di ogni e qualsiasi onere, da liquidarsi solo dopo l'erogazione del finanziamento da parte dell'Ente Locale dietro emissione di regolare fattura.

4. La committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento che renda non perseguibile il rapporto fiduciario instaurato. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno dieci giorni mezzo raccomandata. La società potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro cinque giorni dal ricevimento del preavviso.
5. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e l'Istituto Comprensivo provvede, limitatamente al periodo di cui sopra, alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile.
6. In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell'attività.
7. Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua applicazione, sarà competente il Foro di Milano.
8. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purché non in contrasto con quanto qui previsto.
9. Disponibilità di un sostituto per assenze superiori a 15gg.
10. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, talché l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.
11. L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 Del D.LGS 196/2003 e art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione occasionale, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONTRAENTE
Genera Società Cooperativa Sociale Onlus
Legale Rappresentante
Sara Marazzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Maria Vilella

Firmato digitalmente da VILELLA ANTONELLA MARIA